



Protocollo n.299 /U-FP 2019

Roma, 31 maggio 2019

AI MIBAC

DG Organizzazione  
Sig. Direttore Generale  
dr.ssa Marina Giuseppone

Sig. Dirigente Servizio II  
dr. Alessandro Benzia

LORO SEDI

**Oggetto:** Circolare n.187/2019 – Trattamento giuridico del personale transitato in terza area per effetto di quanto previsto dalla legge 145/2018.

Gentili Dirigenti,

Per noi è sempre un piacere apprendere da una Circolare che l'orientamento in tema di mantenimento delle ferie pregresse per il personale che transita in terza area sia mutato, consentendo a detto personale il mantenimento delle ferie residue maturate in vigenza del precedente rapporto di lavoro. Ma riteniamo utile, ai fini di una maggiore comprensione, avere contezza del parere emesso dall'Ufficio Legislativo per valutare i fondamenti giuridici di tale orientamento in particolare per i riflessi che lo stesso ha su situazione analoghe alcune delle quali avvenute e disciplinate, con un orientamento del tutto opposto, all'interno del Ministero stesso e nella generalità delle altre Pubbliche Amministrazioni.

Quanto sopra sulla base della semplice considerazione, che si basa su orientamenti giurisprudenziali consolidati, relativa al fatto che la motivazione non potrebbe essere rintracciata nella diversa modalità di accesso alla nuova posizione giuridica con la quale un certo numero di personale è transitato in terza area per effetto del concorso esterno indetto per 500 funzionari. È del tutto pacifica, infatti, l'assimilazione delle procedure di concorso interno, ribadita in tutti gli orientamenti in materia prodotti dalla Suprema Corte di Cassazione, alle assunzioni dall'esterno e pertanto il rapporto di lavoro si novella tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di lavoro.

Di conseguenza si deve supporre che l'orientamento di codesta Amministrazione si sia basato su una valutazione di continuità nel rapporto di lavoro tale da non inficiare la fruizione di diritti contrattuali maturati nel precedente rapporto non essendo mutata, se non nell'inquadramento giuridico, la natura del rapporto di lavoro presso il medesimo datore che regolamentava il precedente.

Almeno stante a quanto si legge nella Circolare in oggetto, dove pur riconoscendo la novazione del rapporto di lavoro, si definisce con motivazioni a dire il vero del tutto generiche una condizione specifica che determina il mantenimento del diritto esattamente nei termini ipotizzati nel paragrafo precedente.

Se così fosse allora non ci spieghiamo per quale motivo tale diritto viene riconosciuto solo ai lavoratori provenienti dalla progressioni interne escludendo coloro che hanno partecipato e poi vinto al



concorso esterno. Producendo una discriminazione che sta producendo sconcerto tra i lavoratori interessati, ai quali risulta di difficile comprensione questa differenza di trattamento. Così come risulta difficile anche per noi comprendere la ragione di alcune scelte che determinano divisioni tra i lavoratori delle quali non si sente alcuna necessità, sia per la parte sindacale che per quella datoriale.

Pertanto si rimane in attesa di acquisire il parere dell'Ufficio Legislativo e si chiede, nelle more, di restituire le ferie maturate ai lavoratori ai quali, a seguito di stipula di nuovo contratto individuale di lavoro e già dipendenti di codesta Amministrazione, sono state sottratte, riservandosi, in caso contrario, ogni utile iniziativa a tutela del personale interessato.

Nel restare in attesa di formale e urgente riscontro si porgono distinti saluti

Fp Cgil Mibac  
Claudio Meloni